

# CODICE ETICO

## Sommario

1. PREMESSA.....	2
1.1 Finalità e ambito di applicazione.....	2
1.2 La mission della Fondazione OLLIGNAN.....	3
1.3 I Destinatari.....	3
2.1 Diffusione e formazione.....	4
2.2 Segnalazioni.....	4
2.3 Sanzioni.....	4
3. PRINCIPI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE AZIENDALE.....	4
3.1. Conformità alle leggi.....	5

3.2 Correttezza ed onestà .....	5
3.3 Imparzialità e Pari Opportunità .....	5
3.4 Trasparenza e correttezza delle informazioni relative all'Ente.....	5
3.5 Correttezza dei flussi finanziari .....	6
3.6 Gestione del Patrimonio .....	6
3.7 Conflitto di interessi .....	7
3.8 Riservatezza delle informazioni.....	7
3.9 Tutela della privacy .....	7
3.10 Beni aziendali e Sistemi informatici.....	8
3.11 Omaggi, regalie e altre forme di benefici .....	8
3.12 Protezione della salute .....	9
4. RAPPORTI CON L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E I SOGGETTI ESTERNI.....	10
4.1. Dipendenti e Collaboratori.....	10
4.3. Rapporti con i Fornitori.....	10
4.4. Rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	11
4.5. Rapporti con rappresentanti di organizzazioni politiche .....	12
4.6. Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza.....	13
4.7. Rapporti con gli organi di informazione.....	13

## **1. PREMESSA**

### **1.1 Finalità e ambito di applicazione**

Con il presente Codice Etico (di seguito anche “Codice”) la Fondazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta Sistema Ollignan Onlus (di seguito anche “Fondazione Ollignan” o “Fondazione”) intende definire l’insieme dei valori e dei principi generali di comportamento e condotta, rilevanti per la stessa ai fini del buon funzionamento, dell'affidabilità, del rispetto di leggi e regolamenti, nonché della reputazione della Fondazione stessa.

Il Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione, individua i principi di comportamento che amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché i fornitori della Fondazione Ollignan devono rispettare per i rapporti intrattenuti con l’Ente.

La Fondazione Ollignan si impegna a utilizzare strumenti adeguati per divulgare il presente Codice e a porre in essere le opportune iniziative volte a esplicitare il contenuto ai Destinatari.

## **1.2 La *mission* della Fondazione OLLIGNAN.**

La Fondazione Ollignan non ha finalità di lucro e si prefigge lo scopo di garantire alle persone con disabilità una collocazione in un contesto occupazionale protetto, che comprenda la progettazione e la gestione di attività, anche in forma laboratoriale.

La Fondazione Ollignan è stata istituita con legge regionale Valle d'Aosta n. 43 del 20 dicembre 2010 con lo scopo di gestire un centro agricolo per disabili.

## **1.3 I Destinatari**

I principi e le disposizioni previste nel presente documento devono essere considerati vincolanti per i soggetti così detti “Destinatari del Codice” o più semplicemente “Destinatari”.

Il Codice è rivolto a: componenti degli organi direttivi e di controllo, dirigenti, dipendenti, collaboratori, fornitori, volontari, studenti, siano esse persone fisiche o persone giuridiche, e, più in generale, a tutti quelli che operano in nome e/o per conto della Fondazione a qualunque titolo senza distinzioni ed eccezioni e a coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti con la Fondazione medesima.

L'applicazione del presente Codice rientra tra le responsabilità personali dei Destinatari ai quali è richiesto di impegnarsi a perseguire i propri obiettivi con lealtà, onestà, serietà, competenza e trasparenza, nell'assoluto rispetto delle leggi e della normativa vigente. Questi, una volta informati, non potranno invocare, a giustificazione del proprio inadempimento, la mancanza di conoscenza del Codice o l'aver ricevuto istruzioni contrarie da qualsivoglia livello gerarchico o referente della Fondazione.

Sono, inoltre “Destinatari per conoscenza” tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati e coinvolti nelle attività di sviluppo della Fondazione e quindi è interesse della medesima che tali Soggetti vengano prontamente informati sui contenuti del Codice.

## 2. ATTUAZIONE E CONTROLLO

### **2.1 Diffusione e formazione**

La Fondazione si impegna a portare a conoscenza dei Destinatari il presente Codice mediante apposite attività di comunicazione e formazione. Tutti i soggetti interessati possono prendere visione del presente Codice Etico sul sito [www.sistemaollignan.it](http://www.sistemaollignan.it)

### **2.2 Segnalazioni**

Possono essere segnalate presunte violazioni del Codice Etico al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione utilizzando il seguente indirizzo e-mail: [pasteris@fptax.eu](mailto:pasteris@fptax.eu)

Detto organismo provvederà a valutare la segnalazione impegnandosi ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Le segnalazioni presentate in buona fede non potranno comportare ripercussioni negative ai danni del segnalante anche nel caso in cui le stesse dovessero risultare infondate.

### **2.3 Sanzioni**

Per i **Dipendenti** il rispetto del Codice Etico è parte integrante delle condizioni che regolano i rapporti di lavoro e ogni violazione al presente Codice, comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché in quelli individuali e relativi accordi integrativi.

In caso di violazione delle norme del presente Codice da parte **di membri degli organi statutari** il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, informerà senza indugio l'organo di riferimento per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Per quanto riguarda gli **altri Destinatari** del Codice, la violazione delle disposizioni ivi incluse comporta l'adozione di provvedimenti proporzionati alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sino alla risoluzione per giusta causa, ovvero per inadempimento, dei contratti in essere con gli stessi per giusta causa ovvero per inadempimento dei soggetti pocanzi indicati.

## **3. PRINCIPI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE AZIENDALE**

### **3.1. Conformità alle leggi**

La Fondazione ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti nel luogo e nel tempo in cui opera; essa non intende assumere o mantenere rapporti con soggetti che nel loro agire dimostrano di non rispettare tale principio.

Ai Destinatari viene richiesto di astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possono integrare un comportamento rilevante in qualsivoglia fattispecie di reato.

### **3.2 Correttezza ed onestà**

La Fondazione opera nel rispetto delle leggi vigenti, dell'etica professionale e dei regolamenti interni adottati dall'Ente. Il perseguimento dell'interesse dell'Ente non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza ed onestà.

I collaboratori della Fondazione, nell'ambito della loro attività professionale, sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice Etico e i regolamenti interni adottati dall'Ente. In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'Ente può giustificare la loro inosservanza.

### **3.3 Imparzialità e Pari Opportunità**

Nelle relazioni con tutte le controparti, la Fondazione si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato di salute, all'origine etnica, alla nazionalità, alle credenze religiose o ad altri elementi potenzialmente idonei a determinare ipotesi di discriminazione.

### **3.4 Trasparenza e correttezza delle informazioni relative all'Ente**

La Fondazione si impegna a far sì che ogni operazione e transazione contabile sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima e sia possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Tutti i Destinatari devono assicurare la massima veridicità, trasparenza e completezza delle informazioni, sia verbali che documentali (cartacee e digitali), prodotte nell'ambito dello svolgimento delle attività, ciascuno per la parte di propria competenza e responsabilità. In particolare, a tutti i soggetti che partecipano alla formazione dei dati contenuti nei bilanci, nelle relazioni e in tutte le comunicazioni sociali viene richiesto di mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge nonché dei

regolamenti vigenti al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione.

### **3.5 Correttezza dei flussi finanziari**

E' tassativamente vietata qualsiasi operazione che possa comportare la benché minima possibilità di coinvolgimento della Fondazione in vicende di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o denaro di provenienza illecita.

I flussi finanziari devono essere gestiti garantendo la completa tracciabilità delle operazioni, conservando l'adeguata documentazione e sempre nei limiti delle responsabilità assegnate a ciascuno. In particolare, tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore dell'Ente devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei sistemi contabili aziendali e devono essere effettuati solo dai soggetti autorizzati e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dalla Fondazione e funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale.

### **3.6 Gestione del Patrimonio**

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto Sociale, il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali e gestito in modo coerente con la natura dell'Ente che opera secondo principi di trasparenza e moralità ed è composto dai seguenti elementi:

- beni mobili e immobili concessi dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- liberalità di beni di vario genere da parte di soggetti pubblici o privati;
- dotazioni finanziarie conferiti all'atto della sua costituzione e successivamente da soggetti pubblici o privati;
- contributo annuale regionale;
- conferimenti di soggetti pubblici o privati che hanno aderito alla Fondazione successivamente alla sua costituzione;
- contributi straordinari disposti con legge per scopi determinati o interventi speciali;
- proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione.

La Fondazione amministra il proprio patrimonio operando nel rispetto dei principi di economicità al fine della corretta gestione dello stesso e del raggiungimento dello scopo aziendale.

### **3.7 Conflitto di interessi**

Nello svolgimento di ogni attività, la Fondazione opera sempre per evitare di incorrere in situazioni ove i soggetti coinvolti siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. Con ciò si intende il caso in cui un Destinatario persegua un interesse diverso dalla missione della Fondazione o si avvantaggi "personalmente" di opportunità d'affari e di attività della stessa.

Qualora in capo ai Destinatari, si dovessero verificare situazioni di conflitto con gli interessi della Fondazione, anche solo a livello potenziale, gli stessi devono darne immediata comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, astenendosi dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione in oggetto.

### **3.8 Riservatezza delle informazioni**

Tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio relative alla Fondazione, o ad altri soggetti, di cui un Destinatario sia a conoscenza per ragione delle proprie funzioni o comunque in virtù del rapporto con la Fondazione, devono considerarsi riservate ed essere utilizzate solo per lo svolgimento della propria attività lavorativa. Pertanto deve essere posta la massima attenzione per evitare l'utilizzo di informazioni riservate per promuovere o favorire interessi propri o di altri. E' inoltre imposto ai Destinatari l'obbligo di non rivelare o divulgare a terzi, salvo quando la divulgazione è autorizzata dalla Fondazione o prevista da leggi o disposizioni, le informazioni acquisite o di cui comunque siano venuti a conoscenza nello svolgimento della propria attività.

I Destinatari non possono utilizzare eventuali informazioni privilegiate e di carattere confidenziale per effettuare operazioni personali direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, per conto proprio o per conto di terzi.

### **3.9 Tutela della privacy**

La Fondazione assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal comunicare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme vigenti, valutato caso per caso dall'Ente. I Destinatari sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

La Fondazione garantisce, in conformità alle disposizioni di legge, la riservatezza dei dati personali e delle informazioni e predispone idonee procedure volte a garantire, tra l'altro il trattamento, la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali informazioni. I dati personali sono trattati con strumenti adeguati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati

raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

### **3.10 Beni aziendali e Sistemi informatici**

Ciascun Destinatario è tenuto ad operare con diligenza e responsabilità per tutelare i beni aziendali.

A tal fine, ogni Destinatario ha la responsabilità di custodire, conservare e difendere i beni e le risorse della Fondazione che gli sono affidati nell'ambito della sua attività e dovrà utilizzarli in modo proprio e conforme all'interesse sociale, impedendone ogni uso improprio. E' espressamente vietato utilizzare i beni aziendali, per esigenze personali o estranee a ragioni di servizio, per finalità contrarie a norme di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati o, comunque, all'odio razziale, all'esaltazione della violenza, ad atti discriminatori o alla violazione di diritti umani.

Per quanto attiene gli strumenti informatici, la Fondazione condanna tutte le condotte illecite in relazione ai sistemi informatici, tra cui l'attentato a impianti di pubblica utilità, compreso il danneggiamento o la distruzione di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, la falsità nei documenti informatici pubblici o privati, l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire, modificare o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, l'utilizzo e l'installazione di software privi della licenza d'uso e del marchio SIAE, non conformi alle normative sul copyright e sul diritto di autore. In particolare, la Fondazione condanna l'utilizzo delle reti informatiche per l'uso e lo scambio di materiale pornografico e pedo-pornografico.

I Destinatari sono tenuti, in particolare, ad accedere alle sole risorse informatiche a cui sono autorizzati, a custodire le credenziali e le password di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio, a rispettare le policy interne in merito ai dispositivi antintrusione e antivirus.

### **3.11 Omaggi, regalie e altre forme di benefici**

Atti di cortesia come omaggi, donazioni, contribuzioni, sono consentiti quando non siano tali da poter essere interpretati come finalizzati a ottenere vantaggi in modo improprio o siano tali da costituire forme di pagamento a funzionari della pubblica amministrazione.



Le relazioni con i donatori sono improntate alla massima correttezza e trasparenza, a tal fine:

- è fatto divieto di dare, offrire o promettere denaro od altri benefici e favori;
- è fatto divieto di esercitare illecite pressioni;
- non è consentito presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti;
- è richiesta la chiara individuazione della provenienza delle donazioni;
- è fatto divieto di destinare somme ricevute a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati;
- è richiesta attenzione nella gestione dei fondi utilizzati, mantenendo i costi delle operazioni entro i livelli minimi al fine di destinare ai beneficiari quanto più possibile;
- è necessario realizzare le attività valorizzando le strutture, le risorse economiche e il personale locale.

La Fondazione rifiuta donazioni di materiali, servizi o denaro provenienti da aziende che palesemente non rispettano i diritti umani, dei lavoratori e dell'ambiente, che producono o commerciano armamenti, materiali pornografici e quant'altro destinato al degrado della persona umana e dell'ambiente.

### **3.12 Protezione della salute**

La Fondazione promuove la completa sicurezza negli ambienti di lavoro. Per questo si impegna a promuovere e diffondere una cultura della sicurezza, sviluppando, tra i propri Dipendenti e collaboratori, la consapevolezza della gestione dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili e mettendo in atto una serie di azioni, soprattutto preventive, per preservare la salute, la sicurezza e l'incolumità di tutto il personale.

La Fondazione ha individuato e valutato i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, codificati in apposito documento e prevede momenti formativi e di comunicazione, un continuo aggiornamento delle metodologie e dei sistemi alla luce delle migliori tecnologie disponibili, della criticità dei processi e delle risorse da proteggere.

Gli esponenti aziendali si impegnano al rispetto e a far rispettare le norme e gli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza.

## **4. RAPPORTI CON L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E I SOGGETTI ESTERNI**

### **4.1. Dipendenti e Collaboratori**

La Fondazione riconosce l'importanza dei propri Dipendenti e collaboratori, come uno dei fattori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi aziendali e adotta procedure e metodi di selezione, sviluppo, valutazione e formazione improntati a garantire la massima correttezza e le pari opportunità senza discriminazioni di sesso, razza, età, orientamenti sessuali, credenze religiose e qualsiasi altro fattore.

La Fondazione gestisce le attività in conformità alla normativa cogente riguardante le condizioni dell'ambiente di lavoro impegnandosi a costruire un ambiente dignitoso e rispettoso per tutti.

La Fondazione considera inaccettabile qualsiasi tipo di violenza, molestia o comportamento indesiderato che violi la dignità della persona verso cui questi atteggiamenti siano rivolti. E' quindi vietata ogni forma di molestia sessuale, o riferita a diversità personali, culturali e religiose. E' inoltre richiesto a tutti coloro i quali osservino o siano vittime di una forma di molestia di informare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Ai Dipendenti è fatto assoluto divieto di accettare o progettare opere e/o interventi che possono costituire un danno per i terzi.

### **4.3. Rapporti con i Fornitori**

La Fondazione impronta il rapporto con i Fornitori alla massima trasparenza e correttezza. La scelta dei Fornitori avviene sulla base di considerazioni economiche di mercato e della loro capacità di far fronte agli obiettivi normativi vigenti (es. sicurezza sul lavoro, normativa in materia di privacy) come definito dalle procedure, funzionali alla documentazione del complessivo iter di selezione e di acquisto, nell'ottica di garantire la massima trasparenza della gestione delle operazioni di valutazione e scelta del fornitore da parte della Fondazione in qualità di stazione appaltante.

E', inoltre, espressamente vietato subire qualsiasi forma di condizionamento da parte di terzi Fornitori per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa.

#### **4.4. Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

La Fondazione, i suoi Organi Sociali, i Dipendenti, i Fornitori ed in genere i soggetti terzi che agiscono in nome e per conto della Fondazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (P.A.), italiana o straniera, ispirano ed adeguano la propria condotta al rispetto dell'imparzialità e del buon andamento cui è tenuta la Pubblica Amministrazione.

I contatti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, sono limitati a chi è specificatamente e formalmente incaricato dalla Società di trattare o avere contatti con tali amministrazioni, funzionari pubblici, enti, organizzazioni e/o istituzioni.

La Fondazione condanna qualsiasi comportamento, da chiunque per suo conto posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente o indirettamente denaro o altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, in Italia o all'estero, da cui possa conseguirne per l'Associazione un interesse o vantaggio.

A tal fine si considerano atti di corruzione i suddetti comportamenti sia se tenuti direttamente dalla Fondazione, dai suoi Organi o dai suoi Dipendenti, sia se realizzati per il tramite di persone che agiscono in nome e per conto della Fondazione medesima e quindi Fornitori e terzi in genere.

Le persone incaricate dalla Fondazione di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la P.A., italiana o straniera, non devono, per nessuna ragione, cercare di influenzare impropriamente Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che trattano e che prendono decisioni per conto della P.A. italiana o straniera.

A tal fine, nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, italiani o stranieri, non possono essere intraprese - direttamente o indirettamente – le seguenti azioni:

- a) è proibito promettere e/o offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la P.A., italiana o estera;
- b) è proibito promettere e/o offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per indurre Pubblici ufficiali/Incaricati di pubblico servizio, italiani o stranieri, ad utilizzare la loro influenza su altri soggetti appartenenti alla P.A. italiana o estera;
- c) non è consentito offrire alcun oggetto, servizio, prestazione o favore a Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, o loro parenti, direttamente o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi o costumi legittimi;
- d) è proibito proporre, in qualsiasi modo, opportunità d'impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio a titolo personale;

- e) non è consentito offrire in alcun modo omaggi;
- f) è proibito sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- g) è proibito compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali stranieri a fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell'ordinamento cui appartengono.

È, inoltre, proibito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee anche di modico valore e/o importo.

La Fondazione condanna qualsiasi comportamento volto a conseguire, da parte dello Stato, della Regione e della Comunità Europea o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

La Fondazione non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera, da soggetti terzi quando si possa, anche solo astrattamente, configurare un conflitto d'interesse. I soggetti terzi che operano per conto della Fondazione hanno l'obbligo di astenersi dall'intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, in ogni altro caso in cui si ravvisino motivi di opportunità. Le norme di comportamento enunciate sono valide anche nel caso in cui la Fondazione sia coinvolta a qualunque titolo in un processo penale, civile od amministrativo.

#### **4.5. Rapporti con rappresentanti di organizzazioni politiche**

Le relazioni con rappresentanti di organizzazioni politiche sono riservate all'Organo Amministrativo, in persona del Presidente o del Vice Presidente e al Direttore Generale. Nei rapporti con i citati soggetti, il Presidente e il Vice Presidente, oltre ai Dipendenti, sono tenuti a comportarsi con la massima trasparenza, integrità ed imparzialità, al fine di instaurare con gli stessi una corretta dialettica, senza alcuna disparità di trattamento.

E' inoltre fatto espressamente divieto di promettere o erogare alle (o ricevere dalle) suddette figure benefici di qualsiasi natura e provenienza – anche personale – finalizzati a favorire gli interessi della Fondazione (o ad ottenere vantaggi impropri) e/o interessi di natura privata.

#### **4.6. Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza**

I Destinatari del presente Codice, in occasioni di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità Pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo.

Si impone altresì una condotta trasparente e responsabile nella predisposizione delle segnalazioni periodiche e di tutte le altre comunicazioni da inviare alle stesse autorità in base a norme di legge e regolamenti.

Nei confronti di tali soggetti, pertanto, è fatto divieto di occultare informazioni o fornire documentazione falsa o attestante cose non vere, di impedire o comunque ostacolare, in qualunque modo, le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza che entrino in contatto con la Fondazione per via delle loro funzioni istituzionali.

E' fatto, inoltre, espressamente divieto promettere o erogare ai Destinatari benefici di qualsiasi natura e provenienza – anche personale – finalizzati a favorire gli interessi della Fondazione e/o interessi di natura privata.

#### **4.7. Rapporti con gli organi di informazione**

I rapporti con i mass media sono riservati all'Organo Amministrativo e al Direttore Generale.

A tutti gli altri Destinatari del presente Codice è fatto divieto di rilasciare a rappresentanti degli organi di informazione qualsiasi notizia riguardante in modo diretto o indiretto la Fondazione.

Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere e corrette, devono essere coerenti con le politiche e le strategie aziendali e non devono essere formulate con modalità tali da ingenerare equivoci od ambiguità.

La Fondazione, inoltre, per quanto di sua competenza, assicura la veridicità e completezza delle informazioni presenti sul suo sito Internet.